

Regolamento regionale 8 agosto 2016, n. 5.

“Modifiche al regolamento 24 novembre 2011, n. 8 (Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali”.

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 303 del 28 giugno 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 29 giugno 2016;
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 2016;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche al regolamento 24 novembre 2011, n. 8)

1. Al regolamento 24 novembre 2011, n. 8 (Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 2 le parole “il rappresentante delle province” sono sostituite dalle seguenti: “i due rappresentanti delle province”;
- b) alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 9 le parole “eletto componente del CAL il candidato del collegio unico regionale che ha” sono sostituite dalle seguenti: “eletti componenti del CAL i due candidati del collegio unico regionale che hanno”.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca